



COMUNE DI GRECCIO

Provincia di Rieti

**REGOLAMENTO COMUNALE PER GLI AFFIDAMENTI DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE
ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA (ART. 36,
COMMA 2 D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E S.M.I.)**

Indice

CAPO I – PRINCIPI GENERALI.....	3
Articolo 1 - Finalità	3
Articolo 2 - Il responsabile unico del procedimento	3
Articolo 3 - Divieto di frazionamento	3
Articolo 4 – Indagine di mercato.....	3
Articolo 5 - Stipulazione del contratto	4
CAPO II – ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI	4
Articolo 6 - Modalità di affidamento di forniture e servizi e congruità dei prezzi.....	4
Articolo 7 - Procedura di affidamento.....	4
Articolo 8 – Modalità di individuazione degli operatori economici nelle procedure di acquisizione di forniture e servizi.....	5
Articolo 9 - Verifica dei requisiti	6
CAPO III – ACQUISIZIONE DI LAVORI	6
Articolo 10 – Modalità di affidamento di lavori.....	6
Articolo 11 – Modalità di individuazione degli operatori economici nelle procedure di acquisizione di lavori.....	7
CAPO IV – ELENCO FORNITORI E PROFESSIONISTI.....	7
Articolo 12 - Istituzione e gestione dell’Elenco Fornitori e Professionisti del Comune di Greccio	7
Articolo 13 - Definizioni	8
Articolo 14 - Utilizzo dell’Elenco	8
Articolo 15 - Soggetti ammessi all’Elenco e categorie merceologiche	8
Articolo 16 - Requisiti di iscrizione all’Elenco	8
Articolo 17 - Modalità di iscrizione all’Elenco e presentazione della domanda	8
Articolo 18 - Comunicazione all’esito della domanda di iscrizione.....	9
Articolo 19 - Durata dell’iscrizione.....	9
Articolo 20 - Cancellazione dall’Elenco Fornitori e Professionisti.....	9
Articolo 21 - Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell’iscrizione	9
Articolo 22 - Trattamento dei dati personali.....	10
Articolo 23 - Norme di coordinamento e transitorie	10
Articolo 24 – Norme abrogate	10
Articolo 25 – Entrata in vigore	10

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, attuate ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida approvate, in materia, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

2. Gli acquisti di cui al precedente comma 1 sono effettuati, salvi i casi previsti dalla normativa vigente, mediante gare telematiche con invito rivolto ai soggetti accreditati e iscritti all'Elenco Fornitori e Professionisti del Comune di Greccio, di cui agli articoli 12 e seguenti del presente Regolamento o, comunque, mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) gestito da Consip S.p.A.

3. L'attività di acquisizione di forniture, servizi e lavori deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1, 34, 36, comma 1, e 42 del D.Lgs. n. 50/2016: economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, sostenibilità energetica e ambientale e prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse. La predetta attività di acquisizione deve, altresì, avvenire attraverso l'obbligatoria programmazione ed il coordinamento della spesa mediante programmi annuali e assegnazione di budget.

Articolo 2 - Il responsabile unico del procedimento

1. Responsabile unico del procedimento di affidamento di un appalto o concessione di forniture, servizi o lavori è il Responsabile del Settore che è interessato all'acquisizione ed al quale è stato assegnato, nel piano esecutivo di gestione, il relativo capitolo di spesa. Per svolgere il ruolo di RUP, il Responsabile di Settore deve essere dotato degli specifici requisiti di professionalità prescritti dall'ANAC.

2. Il RUP è responsabile, per ogni singolo intervento, delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione.

3. E' fatta salva la facoltà per il Responsabile di Settore di nominare responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della L. n. 241/1990 s.m.i. e dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, un dipendente di ruolo assegnato al medesimo Settore, purché sia dotato del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti che deve svolgere e per cui è nominato e purché sia in possesso degli specifici requisiti di professionalità prescritti dall'ANAC.

4. Per le forniture di beni il Responsabile di Settore interessato all'acquisizione può nominare RUP il responsabile del Settore Economico Finanziario.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al RUP delle procedure di acquisizioni di lavori, servizi o forniture gestite dalla Centrale Unica di Committenza, costituita ai sensi di legge.

6. Il RUP può svolgere le funzioni di progettista o di direttore lavori ovvero di direttore dell'esecuzione del contratto nei casi previsti dall'ANAC sulla base degli importi massimi dei singoli interventi nonché in ragione della complessità, rilevanza e specificità dei lavori, dei servizi o delle forniture che devono essere acquisiti.

Articolo 3 - Divieto di frazionamento

1. Le forniture, i servizi ed i lavori non possono subire frazionamenti artificiosi finalizzati a ricondurne il valore e l'esecuzione alla disciplina degli acquisti di cui al presente regolamento.

Articolo 4 – Indagine di mercato

1. Qualora non sia possibile avvalersi dell'Elenco Fornitori e Professionisti del Comune di Greccio, il RUP che debba effettuare ai sensi del presente regolamento l'acquisizione di una fornitura, di un servizio o di un lavoro, prima di procedere all'affidamento del contratto, conduce un'indagine di mercato, finalizzata ad individuare i potenziali operatori presenti sul mercato che possano essere interessati ad eseguire il lavoro o ad effettuare la fornitura del bene o servizio richiesti, secondo quanto di seguito indicato.

2. Per affidamenti di importo pari o superiore a € 5.000,00 ed inferiore a € 40.000,00 il RUP individua gli operatori cui inviare la richiesta di preventivo anche tramite consultazione dei cataloghi elettronici del M.E.P.A. o di altre Stazioni Appaltanti, dando atto della procedura adottata nella determinazione a contrarre.

3. Per gli affidamenti di cui all'art. 36, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto disposto all'art. 7, comma 1 lett. d) del presente regolamento, il RUP pubblica, per almeno 15 giorni – riducibili a non meno di 5 giorni nei casi di motivata urgenza - sul sito internet del Comune di Greccio un avviso ove sono almeno indicati il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale richiesti, i requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per la partecipazione alla procedura, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori e le modalità per l'invio della manifestazione di interesse.

Articolo 5 - Stipulazione del contratto

1. I contratti per gli affidamenti di forniture, servizi e lavori di cui al presente regolamento sono stipulati con le seguenti modalità:

a) b) c) per affidamenti di forniture, servizi e lavori il cui valore contrattuale è inferiore a € 40.000,00: mediante ricorso alla corrispondenza secondo l'uso del commercio;
per affidamenti di forniture, servizi e lavori il cui valore contrattuale è pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 150.000,00: mediante scrittura privata non autenticata;
per affidamenti di forniture, servizi e lavori il cui valore contrattuale è pari o superiore a € 150.000,00: mediante forma pubblica amministrativa.

CAPO II – ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI

Articolo 6 - Modalità di affidamento di forniture e servizi e congruità dei prezzi

1. Per verificato che l'acquisizione della fornitura o del servizio non possa essere soddisfatta mediante l'adesione a convenzioni-quadro di Consip;

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 non si applicano agli acquisti effettuati mediante utilizzo di buono economale e a quelli di importo inferiore ad € 5.000,00, per i quali, pertanto, non sussiste l'obbligo di ricorrere a strumenti di E-Procurement.

3. La stipula dei contratti in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso i suddetti strumenti di acquisto comporta la nullità dei medesimi ed è fonte di responsabilità disciplinare e amministrativa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella L.7 agosto 2012, n. 135.

4. In caso di assenza di convenzioni Consip S.p.A. aventi ad oggetto forniture o servizi l'acquisizione di forniture e servizi il responsabile unico del procedimento, dopo aver comparabili con quelli relativi alla procedura di approvvigionamento, la fornitura di beni e la prestazione di servizi devono avvenire sulla base di rilevazione dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ovvero di indagini di mercato, finalizzate all'accertamento della congruità dei prezzi.

Articolo 7 - Procedura di affidamento

1. Per le acquisizioni di forniture e di servizi di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, il RUP, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, opera, nel rispetto delle fasi di cui all'art. 32 del citato decreto legislativo, con le seguenti modalità:

a) per importi inferiori a € 5.000,00 può disporre, ove sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, l'affidamento diretto, procedendo con l'adozione di una determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta ed il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) per importi pari o superiori a € 5.000,00 ed inferiori a € 40.000,00 (limite di cui all'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016) può disporre l'affidamento diretto previa adozione di apposita determina a contrarre con acquisizione, nel rispetto del principio di segretezza, di almeno due preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei accreditati e, pertanto, iscritti all'interno dell'Elenco Fornitori e Professionisti del Comune di Greccio;

c) per importi pari o superiori a € 40.000 ed inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, applica la procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lettera b) del medesimo decreto;

d) nel caso di affidamento di servizi sociali e degli altri servizi specifici di cui all'allegato IX del D.Lgs. 50/2016 di importo superiore alla soglia indicata all'art. 35, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, ricorre alle procedure ordinarie.

2. Per gli affidamenti di cui al precedente comma 1, lettera b) il RUP potrà procedere mediante affidamento diretto, prescindendo dalla richiesta di preventivi, previa adozione di atto motivato, nei soli casi in cui:

a) b)

c) d)

in esito alla richiesta di preventivi non sia pervenuta alcuna offerta valida;

vi sia nota specialità ed unicità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche di mercato;

vi sia indifferibile urgenza, determinata da eventi e circostanze imprevedute non imputabili alla Stazione Appaltante;

quando ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possa essere utilmente seguita la procedura di richiesta dei preventivi; in tal caso, l'atto di affidamento è assoggettato al controllo preventivo da parte del Segretario Generale del Comune.

3. La articolo, deve almeno contenere l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni e dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali.

4. Nel caso di cui al comma 1, lett. b) del presente articolo, il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 5 giorni dalla data di richiesta del preventivo. Nel caso di cui al comma 1, lett. c) del presente articolo, il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a 10 giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito, fatto salvo il caso in cui la

determina a contrarre, fatto salvo quanto previsto al comma 1, lettera a) del presente

procedura negoziata sia preceduta da manifestazione di interesse. In questo caso il termine per la presentazione delle offerte può essere ridotto a 5 giorni.

Articolo 8 – Modalità di individuazione degli operatori economici nelle procedure di acquisizione di forniture e servizi

1. La scelta degli operatori cui rivolgere la richiesta di preventivo o l'invito a presentare offerta avviene nel rispetto dei principi di cui all'art. 36, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai fini in particolare del rispetto del principio di rotazione, si deve fare riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico o nello stesso settore di servizi (identificato mediante CPV). Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette o negoziate nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie. In ogni caso la rotazione trova applicazione solo in caso di affidamenti di appalti rientranti nella stessa fascia di valore economico, inteso quale valore complessivo stimato dell'appalto. A tal fine sono individuate le seguenti fasce di valore economico:

- da € 5.000,00 a € 20.000,00;

- da € 20.000,01 a € 40.000,00;

- da € 40.000,01 a € 100.000,00;

- da € 100.000,01 alle soglie di cui all'art. 35 D.Lgs. 50/2016 (fatto salvo quanto disposto al precedente articolo 7, comma 1, lettera d).

2. Negli affidamenti di importo inferiore a € 5.000,00 è consentito derogare all'applicazione del criterio di rotazione con scelta sinteticamente motivata contenuta nella determinazione a contrarre. 3. Resta inteso che l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata, con riferimento agli affidamenti operati negli ultimi tre anni solari, mediante ricorso a: arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce; ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto; alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici; affidamenti o inviti

disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di invito o affidamento.

4. Fermo restando quanto sopra, il RUP potrà disporre l'eventuale affidamento o reinvito al contraente uscente o all'operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento solo in via eccezionale, previo parere favorevole del Segretario Generale. Tale scelta dovrà essere motivata dal RUP in modo puntuale nella determinazione a contrarre, nei casi di affidamento diretto, o in quella di aggiudicazione, nei casi di procedure negoziate.

Articolo 9 - Verifica dei requisiti

1. Ai fini dell'affidamento degli appalti di forniture e servizi di cui al presente regolamento, gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali (idoneità professionale, capacità economico- finanziaria, capacità tecnico-professionale) richiesti dalla Stazione Appaltante.

2. La Stazione Appaltante dovrà acquisire l'autocertificazione, da parte di ciascun operatore partecipante alla procedura, attestante il possesso di tutti i succitati requisiti, secondo il DGUE o altro modello fornito dalla Stazione medesima.

3. Prima della stipula del contratto, la Stazione Appaltante procederà alle verifiche relative al possesso dei requisiti di cui sopra nei confronti dell'impresa risultata affidataria della fornitura o del servizio, secondo le modalità prescritte dall'ANAC nelle apposite linee guida.

CAPO III – ACQUISIZIONE DI LAVORI

Articolo 10 – Modalità di affidamento di lavori

1. Per le acquisizioni di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, il RUP, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, opera, nel rispetto delle fasi di cui all'art. 32 del citato decreto legislativo, con le seguenti modalità:

a) per importi inferiori a € 5.000,00 può disporre, ove sono certi il nominativo dell'operatore e l'importo dei lavori, l'affidamento diretto, procedendo con l'adozione di una determina a contrarre che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, l'operatore, le ragioni della scelta ed il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

b) per importi pari o superiori a € 5.000,00 ed inferiori a € 40.000,00 può disporre l'affidamento diretto previa adozione di apposita determina a contrarre con acquisizione, nel rispetto del principio di segretezza, di almeno due preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei accreditati e, pertanto, iscritti all'interno dell'Elenco Fornitori e Professionisti del Comune di Greccio istituito sul sito internet de Comune. In mancanza, il RUP estende la richiesta di preventivo anche ai soggetti semplicemente "qualificati" per il Comune di Greccio e per la categoria di interesse, sino al raggiungimento del numero minimo di preventivi previsto. Qualora non vi siano almeno due soggetti abilitati per la categoria di interesse, si procede ad indagine di mercato, secondo quanto previsto al precedente art. 4;

c) per importi pari o superiori a € 40.000,00 ed inferiori a € 150.000,00 può disporre l'affidamento diretto previa adozione di apposita determina a contrarre con acquisizione, nel rispetto del principio di segretezza, di almeno cinque preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei accreditati e, pertanto, iscritti all'interno dell'Elenco Fornitori e Professionisti del Comune di Greccio;

d) per importi pari o superiori a € 150.000,00 ed inferiori a € 350.000,00 applica la procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;

e) per importi pari o superiori a € 350.000,00 ed inferiori a € 1.000.000,00 applica la procedura prevista dall'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016;

f) per i lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 ricorre alle procedure ordinarie.

2. Per gli affidamenti di cui al precedente comma 1, lettera b) il RUP potrà procedere all'affidamento diretto, prescindendo dalla richiesta di preventivi, previa adozione di atto motivato nei soli casi indicati al precedente art. 7, comma 2, lettere a), c) e d).

3. In circostanze di somma urgenza ovvero in quei casi in cui l'esecuzione immediata dei lavori è

indispensabile per rimuovere uno stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, si applicano le procedure di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. Con riferimento ai contenuti della determina a contrarre, alle modalità di spedizione della lettera d'invito e ai termini per la presentazione delle offerte si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, commi 3 e 4 del presente regolamento.

5. Riguardo al possesso da parte degli operatori economici dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016, nonché dei requisiti speciali richiesti dalla Stazione Appaltante trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 9 del presente regolamento. L'eventuale possesso in capo all'operatore dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico- finanziaria e di capacità tecnico-professionale.

Articolo 11 – Modalità di individuazione degli operatori economici nelle procedure di acquisizione di lavori

1. Nelle procedure di acquisizione di lavori pubblici, la scelta degli operatori cui rivolgere la richiesta di preventivo o l'invito a presentare offerta avviene nel rispetto dei principi di cui all'art. 36, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. Ai fini del rispetto del principio di rotazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 8 del presente regolamento, quando gli affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nella stessa categoria prevalente di lavori pubblici.

La rotazione va effettuata tenendo conto delle seguenti cinque fasce di valore economico:

- da € 5.000,00 a € 20.000,00;
- da € 20.000,01 a € 40.000,00;
- da € 40.000,01 a € 100.000,00;
- da € 100.000,01 a € 350.000,00;
- da € 350.000,01 a € 1.000.000,00.

CAPO IV – ELENCO FORNITORI E PROFESSIONISTI

Articolo 12 - Istituzione e gestione dell'Elenco Fornitori e Professionisti del Comune di Greccio

1. Con il presente regolamento il Comune di Greccio istituisce e forma un elenco di operatori economici, definito "Elenco Fornitori e Professionisti del Comune di Greccio ", da cui attingere nelle procedure di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la gestione del suddetto Elenco, individuando i termini e le condizioni per la sua formazione, il suo utilizzo, l'aggiornamento e ogni altra modalità e regola di gestione.

3. L' Elenco dei Fornitori e Professionisti del Comune di Greccio è istituito attraverso modalità telematiche sulla base dell'Elenco Fornitori pubblicato sul sito internet Comunale;

4. L'accesso all'Elenco Fornitori e Professionisti del Comune di Greccio avviene, pertanto, attraverso il sito de Comune e il suo Elenco Fornitori Telematico ed è disciplinato, dal presente regolamento.

5. L'utilizzo dell'Elenco Fornitori e Professionisti del Comune di Greccio è soggetto al Codice dei contratti pubblici ed ai provvedimenti attuativi dello stesso, alle linee guida ANAC, alla citata L.R. n. 33/2007, al presente regolamento per le acquisizioni di forniture e servizi e per l'esecuzione di lavori sotto soglia nonché alla relativa disciplina nazionale e comunitaria applicabile.

6. L'Elenco Fornitori e Professionisti del Comune di Greccio è aperto e valido a tempo indeterminato: per tutto il tempo in cui l'Elenco è aperto, tutti gli operatori economici e i liberi professionisti dotati dei requisiti richiesti possono presentare domanda di accesso ed iscrizione. Un avviso che dà atto dell'esistenza dell'Elenco Fornitori e Professionisti del Comune di Greccio sarà pubblicato e visibile per tutta la durata dell'Elenco stesso sul sito internet del Comune di Greccio , nella sezione "Amministrazione Trasparente" , sottosezione "bandi di gara e contratti".

Articolo 13 - Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

- Elenco: l'elenco degli operatori economici (fornitori di beni e prestatori di lavori e servizi) istituito con il presente Regolamento;
- Ente: il Comune di Greccio ;
- Fornitore: l'operatore economico, rientrante tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016;
- Fornitore Accreditato: il fornitore di lavori o servizi che ha richiesto la registrazione all'Elenco Fornitori;

Articolo 14 - Utilizzo dell'Elenco

1. L'Elenco è utilizzato per la scelta dei fornitori da invitare alle procedure di cui al presente regolamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30, comma 1, e 36, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Ulteriori condizioni di partecipazione e termini di presentazione dei preventivi e/o delle offerte, così come le prescrizioni cui gli operatori invitati dovranno assolvere, saranno indicate nelle richieste di preventivi o nelle lettere di invito alle procedure.

Articolo 15 - Soggetti ammessi all'Elenco e categorie merceologiche

1. L'Elenco è suddiviso in Categorie Merceologiche di beni, lavori e servizi corrispondenti alle categorie ;

2. Ciascun operatore economico interessato può selezionare le Categorie Merceologiche di sua scelta, fermo restando che tale indicazione dovrà trovare adeguato riscontro rispetto all'oggetto sociale dell'operatore economico ed all'attività da questo svolta e dichiarata alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di appartenenza, nonché rispetto agli eventuali specifici requisiti professionali richiesti per l'iscrizione.

3. Non è ammessa la presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco per la medesima Categoria Merceologica a titolo individuale e in forma associata, ovvero a titolo individuale e come componente di consorzi, ovvero quale componente di più consorzi. In caso di violazione di quanto sopra, tutti i soggetti interessati (es. società iscritta come singola e consorzio di cui fa parte la medesima società) saranno cancellati dall'Elenco, fermo restando che tali soggetti potranno richiedere nuovamente l'ammissione nel rispetto delle prescrizioni applicabili, ed in particolare del divieto di iscrizione contemporaneamente a titolo individuale e in forma associata o come componente di consorzio.

5. Non è ammessa la presentazione della domanda di iscrizione all'Elenco da parte di soci, 10 amministratori, dipendenti o collaboratori a progetto che rivestano una di queste funzioni in operatori economici iscritti all'Elenco. In caso di società di capitali, è ammessa la comunanza di uno o più soci tra diversi operatori che richiedono l'iscrizione all'Elenco, a patto che tra gli stessi non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. ovvero, qualora intercorra tale rapporto, a patto che tale rapporto non sia tale da determinare l'imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale.

Articolo 16 - Requisiti di iscrizione all'Elenco

1. Possono essere ammessi all'Elenco gli operatori economici e i liberi professionisti di cui al succitato art. 14 che non si trovano in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara specificate all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (in caso di consorzio, il presente requisito dovrà essere posseduto dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate) e che siano iscritti alla C.C.I.A.A. di appartenenza per le attività richieste e/o presso i competenti Ordini Professionali.

Articolo 17 - Modalità di iscrizione all'Elenco e presentazione della domanda

1. L'iscrizione all'Elenco può avvenire esclusivamente con modalità telematiche

4. Per l'iscrizione all'Elenco Fornitori e Professionisti del Comune di Greccio l'operatore economico dovrà, quindi, compilare il modulo on line relativo alla dichiarazione di sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché all'iscrizione alla C.C.I.A.A. di appartenenza, con specificati i codici di attività e/o ad eventuali Albi.

5. Resta fermo che per ciascuna procedura di acquisizione, ai fini dell'ammissione alla presentazione di preventivi o di offerte da parte degli operatori economici, l'Ente si riserva di richiedere condizioni, requisiti e termini ulteriori e diversi da quelli richiesti per l'ammissione all'Elenco.

Articolo 18 - Comunicazione all'esito della domanda di iscrizione

1. La domanda di iscrizione all'Elenco dell'operatore economico sarà considerata accettata e l'operatore economico entrerà a fare parte dell'Elenco, salvo diversa comunicazione da parte dell'Ente.
2. L'Ente potrà in qualunque momento – sia all'atto della presentazione della domanda, sia dopo l'iscrizione all'Elenco dell'operatore economico che ne ha fatto richiesta - effettuare controlli a campione circa l'esistenza o meno in capo all'operatore economico dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco.
3. L'iscrizione all'Elenco non comporta l'affidamento di alcun contratto, non implica diritti o aspettative di sorta a favore dell'operatore economico, né costituisce titolo per pretendere l'affidamento di forniture o servizi o lavori, né l'Ente è in alcun modo vincolato nei confronti degli operatori economici iscritti. Ove l'Ente ritenga di avvalersi dell'Elenco, gli operatori economici iscritti saranno interpellati senza ulteriori forme di pubblicità.

Articolo 19 - Durata dell'iscrizione

1. L'Elenco è sempre aperto, per tutta la sua durata, all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dal presente Regolamento.
2. L'iscrizione all'Elenco Fornitori e Professionisti del Comune di Greccio è efficace per tutta la durata dell'Elenco stesso,
3. I Fornitori iscritti all'Elenco possono essere invitati in qualunque momento a documentare la permanenza del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco,

Articolo 20 - Cancellazione dall'Elenco Fornitori e Professionisti

1. La cancellazione dall'Elenco Fornitori e Professionisti del Comune di Greccio dei soggetti iscritti ha luogo in caso di:
 - a. cessazione di attività;
 - b. Professionisti del Comune di Greccio ;
 - c. commissione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'Ente o commissione di un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
 - d. mancata comunicazione tempestiva delle variazioni dei propri dati e/o dei requisiti oggettivi e/o soggettivi richiesti per l'iscrizione all'Elenco;
 - e. domanda di cancellazione dall'Elenco presentata dall'operatore economico;
 - f. verificarsi di una delle cause di esclusione previste dal Codice dei contratti pubblici.
2. La cancellazione dall'Elenco avviene a seguito di una procedura in contraddittorio avviata dall'Ente nei confronti dell'operatore economico ed è instaurata con la comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio. Eventuali controdeduzioni dell'operatore economico dovranno pervenire entro il termine di 15 giorni dall'invio della comunicazione di avvio del procedimento; tale termine è prorogabile di ulteriori 15 giorni per motivate esigenze. Decorso 15 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione. Sino alla definizione di tale procedura, l'iscrizione all'Elenco Fornitori sarà sospesa.

Articolo 21 - Segnalazione delle variazioni e mantenimento dell'iscrizione

1. Gli operatori economici iscritti sono tenuti a mantenere aggiornati i loro dati
2. L'Elenco è aggiornato costantemente sulla base delle richieste e dichiarazioni pervenute dai Fornitori.
3. Gli operatori economici iscritti all'Elenco sono tenuti a rinnovare periodicamente prima della scadenza le dichiarazioni sostitutive di certificazione da questi rese ai fini dell'iscrizione in tale Elenco, ove non diversamente indicato, ogni 6 mesi.
4. La scadenza o il mancato rinnovo di tale documentazione sono causa di cancellazione dall'Elenco.

Articolo 22 - Trattamento dei dati personali

1. Il Comune di Greccio è il titolare del trattamento dei dati personali comunicati dall'operatore economico ai fini dell'iscrizione nell' Elenco.
2. I dati personali saranno trattati, in via telematica e non, nel rispetto delle norme vigenti in materia di privacy con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguata per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
3. Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione.

Articolo 23 - Norme di coordinamento e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.
2. Qualora intervenissero modifiche dell'apparato normativo di riferimento in contrasto con le norme di cui al presente regolamento, nelle more dell'adeguamento di quest'ultimo, troverà applicazione la normativa sovraordinata.
3. Gli importi indicati al precedente art. 10, comma 1, lettere b), c) e d) restano in vigore sino al 31/12/2019, salvo proroga delle disposizioni legislative attualmente vigenti in materia di affidamento diretto di lavori pubblici.

Articolo 24 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 25 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.